


1861 > 2011 > >

150° ANNIVERSARIO Unita d'Italia



Anonimo: Festeggiamenti per la Costituente Romana

Acquerello (BSMC)

**ASSOCIAZIONE "AMILCARE CIPRIANI"
COMITATO GIANICOLO**

Via Donna Olimpia, 30
00152 Roma
Tell./fax 065370470
www.comitatogianicolo.it

1849 - 1948


DUE COSTITUZIONI A CONFRONTO

a cura dell'Associazione A. Cipriani
Via di Donna Olimpia, 30 - Roma

commento di
MASSIMO CAPOCCETTI

In copertina:

Prima pagina dell'originale della Costituzione della Repubblica Romana,
conservato presso la Biblioteca Augusta di Perugia



1849 - 1948

**DUE COSTITUZIONI
A CONFRONTO**






La pubblicazione della Costituzione della Repubblica Romana del 1849 si integra perfettamente nel lavoro dell'Associazione "Amilcare Cipriani" relativo alla ricostruzione storica di uno dei momenti fondanti dell'unità d'Italia, nel quale si sono gettate le basi dell'attuale Costituzione, quella del 1948, e che ha messo insieme, nei pochi mesi della sua vita, alcuni tra i più importanti protagonisti del Risorgimento, di diverse tendenze politiche e ideali, dal repubblicano Mazzini al monarchico Manara, dal ribelle Mameli al conservatore Mamiani e a Garibaldi, mobilitando le diplomazie e gli eserciti di mezza Europa coalizzati per distruggerla. Eppure nei libri di testo e nella memoria popolare tutto questo quasi non esiste.

La Presidenza del Consiglio Provinciale di Roma, sostenendo questa pubblicazione, vuole contribuire al recupero della memoria storica degli eventi di quel periodo, che è il lavoro che l'Associazione "Amilcare Cipriani" - Comitato Gianicolo da anni svolge per valorizzare il ruolo importante che la Repubblica Romana del 1849 ha avuto nella storia d'Italia.

Giuseppina Maturani
Presidente del Consiglio Provinciale di Roma



Il testo della Costituzione della Repubblica Romana del 1849 inciso sul Belvedere del Gianicolo
Foto dell'Associazione A. Cipriani per il dépliant "IL GIANICOLO PARCO DELLA MEMORIA"



L'Associazione "Amilcare Cipriani" - Comitato Gianicolo, nel ringraziare tutti coloro che hanno voluto partecipare alle celebrazioni per l'anniversario della promulgazione della Costituzione della Repubblica Romana avvenuta il 3 luglio 1849, intende offrire, con questa pubblicazione, un ulteriore strumento per meglio comprendere il grande significato storico e l'assoluta modernità del testo approvato dall'Assemblea Costituente del 1849, che, per una maggiore diffusione e conoscenza, viene riportato integralmente; il raffronto tra alcuni articoli della nostra attuale Costituzione e quelli della Costituzione della Repubblica Romana rende poi evidente come i nostri Costituenti si siano ispirati a quel testo così che la Carta Costituzionale attualmente in vigore ha in concreto dato attuazione, in un ideale *continuum*, a quei principi di libertà e democrazia, in nome dei quali in tanti lottarono fino al sacrificio estremo in difesa della Repubblica Romana del 1849.

Massimo Capocetti

Dopo i festeggiamenti per il 150° dell'Unità d'Italia, proprio con un Gianicolo completamente restaurato nei monumenti, stele e busti, ove il riconoscimento per la Repubblica Romana è stato così significativo, (inaugurazione del Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, il testo della Costituzione del 1849 scolpito sul "Belvedere, l'arrivo della statua di Ciceruacchio), la nostra Associazione desidera ricordare, anche quest'anno, la data del 3 Luglio 1849, promulgazione della Costituzione. Lo facciamo con questa piccola documentazione e con le nostre visite guidate ai luoghi dei combattimenti e al Parco Gianicolense, arricchite dall'omaggio dei nostri dépliant e dalla nostra cerimonia al Mausoleo in onore di tutti i caduti. L'Associazione infatti continua nell'opera di divulgazione della memoria della storia nazionale e di quella meravigliosa storia della Repubblica Romana del 1849 con i suoi numerosi e giovani eroi.

Il Presidente dell'Associazione "A. Cipriani"
Enrico Luciani



Decreto fondamentale della Repubblica Romana

Art. 1

Il papato è decaduto di fatto e di diritto dal governo temporale dello Stato Romano.

Art. 2

Il Pontefice Romano avrà tutte le guarentigie necessarie per l'indipendenza nell'esercizio della sua podestà spirituale.

Art. 3

La forma del governo dello Stato Romano sarà la democrazia pura e prenderà il glorioso nome di Repubblica Romana.

Art. 4

La Repubblica Romana avrà con resto d'Italia le relazioni che esige la nazionalità comune.

(Assemblea Costituente Romana: Roma, 9 febbraio 1849. Un'ora del mattino. Il
Presidente dell'Assemblea G. Galletti.)

**COSTITUZIONE
DELLA
REPUBBLICA ROMANA
1849**



PRINCIPII FONDAMENTALI

I

La sovranità è per diritto eterno nel popolo. Il popolo dello Stato Romano è costituito in repubblica democratica.

II

Il regime democratico ha per regola l'eguaglianza, la libertà, la fraternità. Non riconosce titoli di nobiltà, né privilegi di nascita o casta.

III

La Repubblica colle leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini.

IV

La Repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli: rispetta ogni nazionalità: propugna l'italiana.

V

I Municipii hanno tutti eguali diritti: la loro indipendenza non è limitata che dalle leggi di utilità generale dello Stato.

VI

La più equa distribuzione possibile degli interessi locali, in armonia coll'interesse politico dello Stato è la norma del riparto territoriale della Repubblica.

VII

Dalla credenza religiosa non dipende l'esercizio dei diritti civili e politici.

VIII

Il Capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie necessarie per l'esercizio indipendente del potere spirituale.

Titolo I

DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI

ART. 1

Sono cittadini della Repubblica:
Gli originarii della Repubblica;
Coloro che hanno acquistata la cittadinanza per effetto delle leggi precedenti;

Gli altri Italiani col domicilio di sei mesi;
Gli stranieri col domicilio di dieci anni;
I naturalizzati con decreto del potere legislativo.

- ART. 2** Si perde la cittadinanza:
Per naturalizzazione, o per dimora in paese straniero con animo di non più tornare;
Per l'abbandono della patria in caso di guerra, o quando è dichiarata in pericolo;
Per accettazione di titoli conferiti dallo straniero;
Per accettazione di gradi e cariche, e per servizio militare presso lo straniero, senza autorizzazione del governo della Repubblica; l'autorizzazione è sempre presunta quando si combatte per la libertà d'un popolo;
Per condanna giudiziale.
- ART. 3** Le persone e le proprietà sono inviolabili.
- ART. 4** Nessuno può essere arrestato che in flagrante delitto, o per mandato di giudice, né essere distolto dai suoi giudici naturali. Nessuna Corte o Commissione eccezionale può istituirsi sotto qualsiasi titolo o nome.
Nessuno può essere carcerato per debiti.
- ART. 5** Le pene di morte e di confisca sono proscritte.
- ART. 6** Il domicilio è sacro: non è permesso penetrarvi che nei casi e modi determinati dalla legge.
- ART. 7** La manifestazione del pensiero è libera; la legge ne punisce l'abuso senza alcuna censura preventiva.
- ART. 8** L'insegnamento è libero.
Le condizioni di moralità e capacità, per chi intende professarlo, sono determinate dalla legge.
- ART. 9** Il segreto delle lettere è inviolabile.
- ART. 10** Il diritto di petizione può esercitarsi individualmente e collettivamente.

- ART. 11** L'associazione senz'armi e senza scopo di delitto, è libera.
- ART. 12** Tutti i cittadini appartengono alla guardia nazionale nei modi e colle eccezioni fissate dalla legge.
- ART. 13** Nessuno può essere astretto a perdere la proprietà delle cose, se non in causa pubblica, e previa giusta indennità.
- ART. 14** La legge determina le spese della Repubblica, e il modo di contribuirvi.
Nessuna tassa può essere imposta se non per legge, né percetta per tempo maggiore di quello dalla legge determinato.

Titolo II DELL'ORDINAMENTO POLITICO

- ART. 15** Ogni potere viene dal popolo. Si esercita dall'Assemblea, dal Consolato, dall'Ordine giudiziario.

Titolo III DELL'ASSEMBLEA

- ART. 16** L'Assemblea è costituita da Rappresentanti del popolo.
- ART. 17** Ogni cittadino che gode i diritti civili e politici a 21 anno è elettore, a 25 è eleggibile.
- ART. 18** Non può essere rappresentante del popolo un pubblico funzionario nominato dai consoli o dai ministri.
- ART. 19** Il numero dei rappresentanti è determinato in proporzione di uno ogni ventimila abitanti.
- ART. 20** I Comizi generali si radunano ogni tre anni nel 21 aprile.
Il popolo vi elegge i suoi rappresentanti con voto universale, diretto e pubblico.
- ART. 21** L'Assemblea si riunisce il 15 maggio successivamente all'elezione.
Si rinnova ogni tre anni.
- ART. 22** L'Assemblea si riunisce in Roma, ove non determini altrimenti, e

dispone della forza armata di cui crederà aver bisogno.

- ART. 23** L'Assemblea è indissolubile e permanente, salvo il diritto di aggiornarsi per quel tempo che crederà.
Nell'intervallo può essere convocata ad urgenza sull'invito del presidente co' segretari, di trenta membri, o del Consolato.
- ART. 24** Non è legale se non riunisce la metà, più uno dei suoi rappresentanti.
Il numero qualunque de' presenti decreta i provvedimenti per richiamare gli assenti.
- ART. 25** Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.
Può costituirsi in comitato segreto.
- ART. 26** I rappresentanti del popolo sono inviolabili per le opinioni emesse nell'Assemblea, restando interdetta qualunque inquisizione.
- ART. 27** Ogni arresto o inquisizione contro un rappresentante è vietato senza permesso dell'Assemblea, salvo il caso di delitto flagrante.
Nel caso di arresto in flagranza di delitto, l'Assemblea che ne sarà immediatamente informata, determina la continuazione o cessazione del processo.
Questa disposizione si applica al caso in cui un cittadino carcerato fosse eletto rappresentante.
- ART. 28** Ciascun rappresentante del popolo riceve un indennizzo cui non può rinunciare.
- ART. 29** L'Assemblea ha il potere legislativo: decide della pace, della guerra, e dei trattati.
- ART. 30** La proposta delle leggi appartiene ai rappresentanti e al Consolato.
- ART. 31** Nessuna proposta ha forza di legge, se non dopo adottata con due deliberazioni prese all'intervallo non minore di otto giorni, salvo all'Assemblea di abbreviarlo in caso d'urgenza.
- ART. 32** Le leggi adottate dall'Assemblea vengono senza ritardo promulgate dal Consolato in nome di Dio e del popolo. Se il Consolato indugia, il presidente dell'Assemblea fa la promulgazione.

Titolo IV
DEL CONSOLATO E DEL MINISTERO

- ART. 33** Tre sono i consoli. Vengono nominati dall'Assemblea a maggioranza di due terzi di suffragi.
Debbono essere cittadini della repubblica, e dell'età di 30 anni compiuti.
- ART. 34** L'ufficio dei consoli dura tre anni. Ogni anno uno dei consoli esce d'ufficio. Le due prime volte decide la sorte fra i tre primi eletti.
Nun console può essere rieleto se non dopo trascorsi tre anni dacché uscì di carica.
- ART. 35** Vi sono sette ministri di nomina del Consolato:
1. Degli affari interni;
 2. Degli affari esteri;
 3. Di guerra e marina;
 4. Di finanze;
 5. Di grazia e giustizia;
 6. Di agricoltura, commercio, industria e lavori pubblici;
 7. Del culto, istruzione pubblica, belle arti e beneficenza.
- ART. 36** Ai consoli sono commesse l'esecuzione delle leggi, e le relazioni internazionali.
- ART. 37** Ai consoli spetta la nomina e revocazione di quegli impieghi che la legge non riserva ad altra autorità; ma ogni nomina e revocazione deve esser fatta in consiglio de' ministri.
- ART. 38** Gli atti dei consoli, finché non sieno contrassegnati dal ministro incaricato dell'esecuzione, restano senza effetto. Basta la sola firma dei consoli per la nomina e revocazione dei ministri.
- ART. 39** Ogni anno, ed a qualunque richiesta dell'Assemblea, i consoli spongono lo stato degli affari della Repubblica.
- ART. 40** I ministri hanno il diritto di parlare all'Assemblea sugli affari che li riguardano.
- ART. 41** I consoli risiedono nel luogo ove si convoca l'Assemblea, né possono escire dal territorio della Repubblica senza una risoluzione

dell'Assemblea sotto pena di decadenza.

ART. 42 Sono alloggiati a spese della Repubblica, e ciascuno riceve un appuntamento di scudi tremila e seicento.

ART. 43 I consoli e i ministri sono responsabili.

ART. 44 I consoli e i ministri possono essere posti in stato d'accusa dall'Assemblea sulla proposta di dieci rappresentanti. La dimanda deve essere discussa con una legge.

ART. 45 Ammessa l'accusa, il console è sospeso dalle sue funzioni. Se assoluto, ritorna all'esercizio della sua carica, se condannato, passa a nuova elezione.

Titolo V DEL CONSIGLIO DI STATO

ART. 46 Vi è un consiglio di stato, composto da quindici consiglieri nominati dall'Assemblea.

ART. 47 Esso deve essere consultato dai Consoli, e dai ministri sulle leggi da proporsi, sui regolamenti e sulle ordinanze esecutive; può esserlo sulle relazioni politiche.

ART. 48 Esso emana que' regolamenti pei quali l'Assemblea gli ha dato una speciale delegazione. Le altre funzioni sono determinate da una legge particolare.

Titolo VI DEL POTERE GIUDIZIARIO

ART. 49 I giudici nell'esercizio delle loro funzioni non dipendono da altro potere dello Stato.

ART. 50 Nominati dai consoli ed in consiglio de' ministri sono inamovibili, non possono essere promossi, né traslocati che con proprio consenso, né sospesi, degradati, o destituiti se non dopo regolare procedura e sentenza.

ART. 51 Per le contese civili vi è una magistratura di pace.

- ART. 52** La giustizia è amministrata in nome del popolo pubblicamente; ma il tribunale, a causa di moralità, può ordinare che la discussione sia fatta a porte chiuse.
- ART. 53** Nelle cause criminali al popolo appartiene il giudizio del fatto, ai tribunali l'applicazione della legge. La istituzione dei giudici del fatto è determinata da legge relativa.
- ART. 54** Vi è un pubblico ministero presso i tribunali della Repubblica.
- ART. 55** Un tribunale supremo di giustizia giudica, senza che siavi luogo a gravame, i consoli ed i ministri messi in istato di accusa. Il tribunale supremo si compone del presidente, di quattro giudici più anziani della cassazione, e di giudici del fatto, tratti a sorte dalle liste annuali, tre per ciascuna provincia.
L'Assemblea designa il magistrato che deve esercitare le funzioni di pubblico ministero presso il tribunale supremo.
È d'uopo della maggioranza di due terzi di suffragi per la condanna.

Titolo VII DELLA FORZA PUBBLICA

- ART. 56** L'ammontare della forza stipendiata di terra e di mare è determinato da una legge, e solo per una legge può essere aumentato o diminuito.
- ART. 57** L'esercito si forma per arruolamento volontario, o nel modo che la legge determina.
- ART. 58** Nessuna truppa straniera può essere assoldata, né introdotta nel territorio della Repubblica, senza decreto dell'Assemblea.
- ART. 59** I generali sono nominati dall'Assemblea sopra proposta del Consolato.
- ART. 60** La distribuzione dei corpi di linea e la forza delle interne guarnigioni sono determinate dall'Assemblea, né possono subire variazioni, o traslocamento anche momentaneo, senza di lei consenso.
- ART. 61** Nella guardia nazionale ogni grado è conferito per elezione.

ART.62 Alla guardia nazionale è affidato principalmente il mantenimento dell'ordine interno e della costituzione.

Titolo VIII DELLA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE

ART. 63 Qualunque riforma di costituzione può essere solo domandata nell'ultimo anno della legislatura da un terzo almeno dei rappresentanti.

ART. 64 L'Assemblea delibera per due volte sulla domanda all'intervallo di due mesi. Opinando l'Assemblea per la riforma alla maggioranza di due terzi, vengono convocati i comizii generali, onde eleggere i rappresentanti per la costituente, in ragione di uno ogni 15 mila abitanti.

ART. 65 L'Assemblea di revisione è ancora assemblea legislativa per tutto il tempo in cui siede, da non eccedere tre mesi.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 66 Le operazioni della costituente attuale saranno specialmente dirette alla formazione della legge elettorale, e delle altre leggi organiche necessarie all'attuazione della costituzione.

ART. 67 Coll'apertura dell'Assemblea legislativa cessa il mandato della costituente.

ART. 68 Le leggi e i regolamenti esistenti restano in vigore in quanto non si oppongono alla costituzione, e finché non sieno abrogati.

ART. 69 Tutti gli attuali impiegati hanno bisogno di conferma.


Il Presidente
G. Galletti

I Vice Presidenti
A. Saliceti - E. Allocatelli

I Segretari G. Pennacchi - G. Cocchi
A. Fabretti - A. Zambianchi



**DUE COSTITUZIONI
A CONFRONTO
(1849 - 1948)**



Costituzione della Repubblica Romana

I

La **sovranità** è per diritto eterno nel **popolo**.

Il popolo dello Stato Romano è costituito in **repubblica democratica**.

Costituzione Italiana

Art. 1

L'Italia è una **Repubblica democratica**, fondata sul lavoro.

La **sovranità** appartiene al **popolo**, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Si noti come nei due testi ricorrano le stesse parole: "sovranità" "popolo" "repubblica democratica".

II

Il regime democratico ha per regola l'eguaglianza, la libertà, la fraternità. Non riconosce titoli di nobiltà, né privilegi di nascita o casta.

III

La Repubblica colle leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

E' qui affermato in entrambe le Costituzioni il principio d'uguaglianza, che nella Costituzione del 1849 si affianca a quelli di "libertà" e "fraternità", chiaro retaggio del motto della Rivoluzione Francese; comune è l'impegno a rimuovere gli ostacoli che impediscano l'effettiva uguaglianza e a promuovere le attività che favoriscano il miglioramento delle condizioni morali e materiali dei cittadini.

IV

La Repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli: rispetta ogni nazionalità: propugna l'italiana.

Art. 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

E' sancito il principio di solidarietà internazionale, con il rispetto degli altri Stati ed è riaffermato il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie.

V

I Municipii hanno tutti eguali diritti: la loro indipendenza non è limitata che dalle leggi di utilità generale dello Stato.

Art. 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

VI

La più equa distribuzione possibile degli interessi locali, in armonia coll'interesse politico dello Stato è la norma del riparto territoriale della Repubblica.

Sorprende la straordinaria modernità della Carta Costituzionale del 1849, nella quale, pur con un esaltante anelito verso l'unità nazionale, precorrendo i tempi, si concepisce l'idea del Municipio come riparto territoriale della Repubblica; nella nostra Costituzione il tema viene ripreso con la previsione di un ampio decentramento amministrativo, ferma restando tuttavia l'unità e l'indivisibilità dello Stato.

VII

Dalla credenza religiosa non dipende l'esercizio dei diritti civili e politici.

Art. 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

VIII

Il Capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie necessarie per l'esercizio indipendente del potere spirituale.

Art. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

I Rapporti fra Stato e Chiesa, pur in contesti storici diversi, sono regolati da entrambe le Carte Costituzionali sulla base del principio generale "libera Chiesa in libero Stato"; nella nostra Costituzione il principio si armonizza con il preesistente accordo dei Patti Lateranensi del 1929, mentre nel testo del 1849 si ribadisce l'assoluto rispetto delle prerogative del Papa nell'espletamento del suo mandato spirituale, essendo ritenuto ormai decaduto il potere temporale dello stesso Pontefice.

Negli articoli che seguono è evidente come i Costituenti del 1948 si siano ispirati al testo della Costituzione del 1849 nella compilazione del titolo II su "Diritti e Doveri dei Cittadini"; non si tratta di semplici analogie ma vi è un'identità di concetti che traspare dall'uso frequente degli stessi termini. Così ritroviamo garantiti nelle due Costituzioni alcuni fondamentali diritti:

INVIOLABILITA' DELLA PERSONA

Art. 3

Le persone e le proprietà sono inviolabili.

Art. 4

Nessuno può essere arrestato che in flagrante delitto, o per mandato di giudice, né essere assolto dai giudici naturali.

omissis

Art. 13

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

omissis

ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE

Art. 5

Le pene di morte e di confisca sono proscritte.

Art. 27

omissis

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte.

INVIOLABILITA' DEL DOMICILIO

Art. 6

Il domicilio è sacro: non è permesso penetrarvi che nei casi e modi determinati dalla legge.

Art. 14

Il domicilio è inviolabile.

Non visi possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

omissis

DIRITTO DI MANIFESTAZIONE LIBERA DEL PENSIERO E LIBERTÀ DI STAMPA

Art. 7

La manifestazione del pensiero è libera; la legge ne punisce l'abuso senza alcuna censura preventiva.

Art. 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

omissis

LIBERTA' DI INSEGNAMENTO

Art. 8

L'insegnamento è libero.

Le condizioni di moralità e capacità, per chi intende professarlo, sono determinate dalla legge.

Art. 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

omissis

INVIOLABILITÀ DEL SEGRETO EPISTOLARE

Art. 9

Il segreto delle lettere è inviolabile.

Art. 15

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

omissis

DIRITTO DI ASSOCIAZIONE

Art. 11

L'associazione senz'armi e senza scopo di delitto, è libera.

Art. 18

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

omissis

Canto degli italiani

Parole di *Goffredo Mameli*
Musica di *Michele Novaro*

*Fratelli d'Italia
L'Italia s'è desta,
Dell'elmo di Scipio
S'è cinta la testa.
Dov'è la Vittoria?
Le porga la chioma,
Ché schiava di Roma
Iddio la creò.*


Rit.

*Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
Siam pronti alla morte
L'Italia chiamò*


Va pensiero


dal *Nabucco*
di Giuseppe Verdi (1842)

*Va, pensiero, sull'ali dorate;
Va, ti posa sui clivi, sui colli,
Ove olezzano tepide e molli
L'aure dolci del suolo natal!
Del Giordano le rive saluta,
Di Sionne le torri atterrate...
Oh mia patria sì bella e perduta!
Oh membranza sì cara e fatal!
Arpa d'or dei fatidici vati,
Perché muta del salice pendi?
Le memorie nel petto raccendi,
Ci favella del tempo che fu!
O simile di Solima ai fati
Traggi un suono di crudo lamento,
O t'ispiri il Signore un concerto
Che ne infonda al patire virtù!*



Stampa: Rotoform Business Service





1849 - 1948

DUE COSTITUZIONI A CONFRONTO